



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 504 DEL 27/06/2017

DISPOSIZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO TARSU

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3 del D.L. n. 203 del 30/09/2005 ha sancito la soppressione dal 1/10/2006 del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione stabilendo il trasferimento delle funzioni concernenti la riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante apposita società (già Riscossioni SpA, ora Equitalia SpA), nonché il regime transitorio per la riscossione, fino alla data del 31/12/2010;

- tale regime transitorio, al comma 24, prevedeva la possibilità di continuare la riscossione affidandola, senza gara, al ramo d'azienda scorporato della previgente concessionaria CORIT SpA (la quale doveva scegliere se trasferire le sue funzioni a Riscossioni SpA oppure proseguire autonomamente l'attività, per la gestione dei tributi locali, scorporando il ramo d'azienda);

- il D.L. n. 225 del 29/12/2010 (c.d. decreto mille proroghe) ha prorogato al 31/03/2011 il termine del 31/12/2010 e detti termini sono stati ulteriormente prorogati fino al 31/12/2011 con successivo D.P.C.M. del 25/03/2011, pubblicato in G.U. n. 74 in data 31/03/2011;

PRESO ATTO CHE questo ente ha affidato, per il periodo transitorio, la riscossione delle entrate comunali a Corit Riscossioni Locali S.p.A., ramo scorporato di Corit S.p.A., con delibera G.C. n. 136 del 27/09/2006 (dall'1/10/2006 al 31/12/2007), con delibera G.C. n.176 del 29/12/2007 (dall'1/1/2008 al 31/12/2009), con delibera G.C. n.181 del 12/12/2009 (proposta n.215/09 - dall'1/1/2010 al 31/12/2010), con delibera del Commissario Prefettizio n.34 del 23/12/2010 (dall'1/1/2011 al 31/12/2011);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 7, comma 2, lett. gg-ter) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito con Legge 106/2011, ha riscritto il sistema della riscossione ordinaria e coattiva degli enti locali, prevedendo che, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia S.p.A. cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni;

- l'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), del medesimo decreto, nel testo vigente, disegna il nuovo regime della riscossione degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2012, stabilendo che:

a) la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali deve essere effettuata dai comuni;

b) la riscossione coattiva può essere effettuata in proprio o meno ma con l'utilizzo dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/2010 ed utilizzando anche gli strumenti

di espropriazione previsti dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973 (procedura c.d. esattoriale con ufficiale riscossione);

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. n.63 del 19.12.2011, il Comune di Cattolica ha assunto l'indirizzo di svolgere in proprio, a partire dal 1/1/2012, ovvero, in caso di differimento del suddetto termine per effetto di norme sopravvenute, a partire dalla data così stabilita, la riscossione coattiva delle entrate comunali, con eventuale appalto di alcuni servizi a supporto a soggetti terzi, individuati con le procedure previste dalla legge e di svolgere in proprio l'attività di riscossione spontanea della TARSU (poi TARES e ora TARI);

DATO ATTO che il predetto indirizzo è stato attuato per quanto riguarda la riscossione spontanea della TARSU (poi TARES, ora TARI) ma che non si è proceduto a svolgere in proprio la riscossione coattiva delle entrate comunali, perché il termine dell'1/1/2012 di entrata in vigore del nuovo assetto della riscossione locale, di cui all'art.7, comma 2, lett. gg-ter), è stato dapprima posticipato al 31/12/2012 dall'art. 10, comma 13-octies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, poi al 30/6/2013 dall'art. 9, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, poi al 30/06/2015 in seguito alle varie modifiche dell'art.10, comma 2-ter, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 (art.53, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art.1, comma 610, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 642, L. 23 dicembre 2014, n. 190) e perché, con le stesse norme, è stato di pari passo prorogato il regime transitorio di riscossione di cui all'art. 3, comma 24, D.L. 30 settembre 2005, n. 203;

CONSIDERATO che, coerentemente con il suddetto indirizzo, nell'ottica della gestione in proprio della riscossione coattiva delle entrate comunali, con eventuale appalto di alcuni servizi a supporto a soggetti terzi individuati con le procedure previste dalla legge, con Determinazione Dirigenziale n.318/2015 l'Ente ha aderito alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercente-ER e il Fornitore RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., per l'affidamento, fino al 31/12/2018, del servizio di supporto alla riscossione coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali, di cui al lotto n. 8 (CIG Lotto 8 – 4586274906), subordinandone però l'effettiva operatività alla definitiva scadenza della proroga del regime transitorio di riscossione di cui all'art. 3, comma 24, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 prevista all'epoca al 30/6/2015 ai sensi dell'art. 1, comma 642, L. 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che il Comune ha continuato a non gestire in proprio la riscossione coattiva delle entrate comunali, mancando altresì di attivare la suddetta convenzione a cui era stata adesione, perché il termine del 30/6/2015 di entrata in vigore del nuovo assetto della riscossione locale, di cui all'art.7, comma 2, lett. gg-ter), è stato posticipato al 30/06/2017 in seguito alle varie modifiche dell'art.10, comma 2-ter, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 (art. 7, comma 7, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 10, comma 1, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, art. 18, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 2, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) e perché, con le stesse norme, è stato di pari passo prorogato il regime transitorio di riscossione di cui all'art. 3, comma 24, D.L. 30 settembre 2005, n. 203;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dal 28/06/2013, data in cui è diventata efficace la fusione, SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di CORIT Riscossioni Locali S.p.A., ivi comprese le convenzioni e gli accordi in essere;

DATO ATTO, pertanto, che la riscossione coattiva delle entrate comunali è stata affidata, come per legge, dapprima a Corit Riscossioni Locali S.p.A. e poi a SORIT -

Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., da ultimo con determina dirigenziale n. 924 del 15/12/2016 fino al 30/6/2017;

CONSIDERATO che il 30 giugno 2017 terminerà il periodo transitorio previsto dalla riforma del sistema nazionale della riscossione di cui all'art.3, comma 24, D.L. 203/2005;

CONSIDERATO che l'art.1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce, a decorrere dal 1/7/2017, la soppressione di Equitalia e che da tale data l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3, comma 1, D.L. 203/2005 verrà svolto da un nuovo ente denominato "Agenzia delle Entrate Riscossione", al quale, ai sensi dell'art.2, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, potrà essere affidata, senza gara, anche la riscossione delle entrate degli Enti Locali;

CONSIDERATO, pertanto, che dal 1 luglio 2017, ferme restando le procedure attualmente in essere per l'attività di riscossione spontanea, riguardo alla riscossione coattiva delle entrate comunali, l'Ente potrà:

- svolgerla in proprio servendosi dei servizi a supporto dell'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., di cui alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercente-ER e il Fornitore alla quale il Comune ha aderito con Determina Dirigenziale n.318/2015;
- svolgerla in proprio con eventuale appalto di alcuni servizi a supporto a soggetti terzi;
- affidarla a Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art.2, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;

CONSIDERATO che è indispensabile giungere ad un ordinato compimento e riordino delle procedure di riscossione coattiva delle entrate comunali, sia riguardo alla attività già affidata SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. che non verrà esaurita entro il 30/6/2017, sia a quella che dovrà essere svolta dal 1/7/2017;

VISTO l'atto della Giunta Comunale del 20/6/2017 che esprime parere favorevole per concedere a SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. la proroga dell'attività di riscossione delle entrate comunali fino al 31/12/2017;

VISTA la comunicazione di SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., assunta al Protocollo Generale dell'Ente il 20/06/2017 n.24256, con la quale detta società manifesta la piena disponibilità a gestire le posizioni residue già affidate fino alla data del 30 giugno 2017 e non completamente lavorate, alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in vigore;

CONSIDERATO che quanto sopra implica, ai sensi degli artt.106, comma 2 e 175, comma 4, D.LGS. 50/2016 una modifica non sostanziale del rapporto in corso che può essere adottata, non oltre il 30/6/2017, dal Dirigente competente con propria determinazione;

CONSIDERATO pertanto, che si ritiene legittimo ed opportuno, adottare le suddette modifiche non sostanziali del rapporto in corso alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in vigore per far continuare a gestire, fino al loro termine, le posizioni residue già affidate fino alla data del 30 giugno 2017, e non completamente lavorate, al medesimo soggetto che le ha in carico e cioè a SORIT - Società Servizi e

Riscossioni Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali che verrà intrapresa a partire dal 1/7/2017, stante la vigenza della Delibera di C.C. n. 63 del 19.12.2011 che la devolve al Comune, appare necessario, da un punto di vista organizzativo, attivare la Convenzione con l'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINEERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., tralasciando, almeno per il momento, la novella legislativa portata dall'art.2, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 secondo cui potrebbe essere affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione senza gara;

CONSIDERATO tuttavia che la predetta attivazione della convenzione comporta il disbrigo di una serie di adempimenti che non consente di renderla operativa fin dal 1/7/2017, creando così un vuoto di gestione che non appare opportuno colmare affidando temporaneamente il servizio ad Agenzia delle Entrate Riscossione, si ritiene necessario prorogare fino al 31/12/2017 l'affidamento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali che verrà intrapresa dopo il 30/6/2017 a SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in vigore;

CONSIDERATO che la spesa dell'attività di riscossione, afferente sia le partite affidate a SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. sia prima che dopo il 30/6/2017, troverà copertura sul cap.730003 "Spese di tariffazione, formazione dei ruoli e aggi di riscossione dei tributi comunali" del bilancio 2017;

CONSIDERATO che la spesa dell'attività di riscossione afferente le partite da affidare all'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINEERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L. troverà copertura sui capitoli del bilancio 2018 ancora da individuare;

VISTA la legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante...";

CONSIDERATO che il CIG ZDA1C4739B, rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, già richiesto in occasione della determinazione n. 924 del 15/12/2016 ad oggetto: "Proseguimento fino al 30/06/2017 del servizio di riscossione delle entrate comunali da parte di SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A." rimane valido fino al 31/12/2017 e quindi non ne occorre uno nuovo;

CONSIDERATO che per i servizi che verranno svolti dall'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINEERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L. è operativo il CIG Lotto 8 – 4586274906;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di disporre, ai sensi degli artt.106, comma 2 e 175, comma 4, D.LGS. 50/2016, una modifica non sostanziale del rapporto in corso con SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A per far continuare a gestire, a questa Società, fino al loro termine, le posizioni residue già affidate fino alla data del 30 giugno 2017, e non completamente lavorate, alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in vigore;
- 2) di disporre, che dal 1/7/2017 e fino al 31/12/2017, nelle more dell'attivazione della Convenzione con l'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali venga proseguito da SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. - Via Manlio Travaglini, 8 – 48122 Ravenna – C.F. e P.IVA 02241250394;
- 3) di disporre, che dal 1/1/2018 e fino al 31/12/2018, il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, in conformità alla Delibera di C.C. n.63 del 19.12.2011, venga svolto in proprio dal Comune di Cattolica con il supporto dell'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L., giusta convenzione stipulata tra l'RTI e l'Agenzia Regionale Intercente-ER a cui l'Ente ha aderito con Determinazione Dirigenziale n.318/2015;
- 4) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7, comma 4, il codice **CIG, già** rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è **ZDA1C4739B** relativamente al servizio svolto da SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.;
- 5) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7, comma 4, il codice **CIG, già** rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è **CIG Lotto 8 – 4586274906** relativamente al servizio svolto dall'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L.;
- 6) che la spesa afferente l'attività di riscossione di SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.; troverà copertura sul cap.730003 “Spese di tariffazione, formazione dei ruoli e aggr di riscossione dei tributi comunali” del bilancio 2017;
- 7) che la spesa afferente l'attività di riscossione dell'RTI costituito tra SORIT Spa, ENGINNERING TRIBUTI S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A., ESSEBI S.R.L. troverà copertura sui capitoli del bilancio 2018 ancora da individuare;
- 8) di rinviare l'assunzione di impegni di spesa al momento in cui verranno pagate le competenze ai soggetti interessati;

di individuare nella persona della Dirigente Settore 4 Dott.ssa Claudia Rufer il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Tarsu

Ufficio Ici

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 27/06/2017

Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)